



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

TASI: APPLICABILITÀ DELLA RENDITA CATASTALE ATTRIBUITA

Sentenza del 22.7.2025, dep. 22.8.2025, n. 5247/2025
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez.15.

Composizione

Pres. Fraioli, Est. Buccaro

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI,
REGIONALI) - 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA
TRIBUTARIA DEL 1972

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI
LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - Base
imponibile - Rendita catastale - Atti di attribuzione o di modifica della
rendita successivi al 1 gennaio 2000 - Art. 74, comma 1, della l. n. 342 del
2000 - Significato - Utilizzo di una rendita notificata anche per annualità
di imposta precedenti - Possibilità - Fattispecie.

Massima

In tema di TASI, l'art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342,
nel prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque
attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono
efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso
dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica
al fine di individuare la base imponibile, ma non esclude affatto
l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi
anche per annualità d'imposta "sospese", ovvero sia suscettibili di
accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso. (Fattispecie di avviso di
accertamento TASI per l'annualità 2017, relativo ad immobile assoggettato
a provvedimento di variazione catastale e di attribuzione di diversa rendita
notificato al contribuente in data 6 marzo 2018).

Rif. normativi

Legge 21/11/2000 num. 342 art. 74 com. 3



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif.

giurisprudenziali

Conf:

Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 14402 del 09/06/2017 (Rv. 644432 - 01)

Cass., Sez. U, Sentenza n. 3160 del 09/02/2011 (Rv. 616101 - 01)

Anno pubb.

2025